

COMUNE DI BUCINE

Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Testo coordinato con le modifiche apportate con deliberazioni C.C. n. 89 del 27.11.1995, n. 100 del 17.12.1999 e n. 12 del 14.03.2006.-

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti, ovvero in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

2. La durata in carica dei Consiglieri Comunali coincide con quella prevista dalla legge per il Consiglio Comunale, salvo i casi di decadenza o dimissioni volontarie.

3. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2 Prima seduta del Consiglio - Presidente del Consiglio - Consigliere Anziano

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco neo eletto e presieduta dal Consigliere Anziano o dal suo sostituto, nel corso della seduta di insediamento, il Consiglio procede ai seguenti adempimenti:

a) convalida degli eletti;

b) elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale a norma dell'art. 23;

c) giuramento del Sindaco

d) comunicazione da parte del Sindaco delle nomine concernenti le cariche di Vice Sindaco ed Assessore.

2. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. Gli atti deliberati dal Consiglio in esecuzione degli adempimenti previsti al comma 1, sono dichiarati immediatamente eseguibili.

3. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente.

4. E' Consigliere anziano colui che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di voti sarà il più anziano di età.

5. Il Consigliere anziano potrà presiedere il Consiglio Comunale solo in caso di contemporanea assenza, per impedimento, del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente.

6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, sempre a cura del Presidente del Consiglio, va contestualmente partecipato al Prefetto.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 3 Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I Consiglieri, che intendono aderire ad un diverso gruppo, devono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune o al Presidente del Consiglio in occasione della prima seduta consiliare.

3. I Consiglieri, che nel corso del mandato amministrativo, intendono aderire ad un diverso gruppo, devono darne immediata comunicazione alla Segreteria del Comune o al Presidente del Consiglio in occasione della prima seduta consiliare utile.

Art. 4 Costituzione

1. In occasione della prima seduta, dopo gli adempimenti di legge e, senza adozione di formale atto, i consiglieri comunali di ciascuna lista comunicano al **Presidente del Consiglio** la costituzione dei gruppi consiliari con l'indicazione del relativo Capogruppo.

2. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.

3. I Consiglieri, che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica, debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro i cinque giorni successivi alla data della deliberazione di surroga.

4. Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo. La comunicazione dovrà essere presentata alla Segreteria del Comune.

5. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 5 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo, costituiti ai sensi degli articoli precedenti, è convocata dal **Presidente del Consiglio** ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta comunale o a richiesta di uno o più Capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il **Presidente** stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art.6 Sede riunioni

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta e chiusa la seduta.

2. Si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo Comunale; può per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, per determinazione della Giunta, su proposta del **Presidente del Consiglio**, che deve informarne i consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 7 **Sessioni**

1. Il Consiglio Comunale si riunisce di pieno diritto in sessione ordinaria in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo.

2. Può essere riunito in via straordinaria, ferma restando sempre la esclusiva competenza del **Presidente**, anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune, **ovvero del Sindaco o del Presidente della Provincia**. In queste ultime ipotesi il **Presidente** è tenuto a riunire il Consiglio entro un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il **Presidente**, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

5. Per le riunioni di cui al primo, secondo comma del presente articolo, il **Presidente** deve partecipare al Prefetto il giorno e l'oggetto della convocazione, almeno tre giorni prima, salvo i casi d'urgenza.

Art. 8 **Convocazione**

1. La convocazione dei consiglieri è disposta dal **Presidente del Consiglio** con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale, che deve rilasciare apposita relata di notificazione.

2. L'avviso si ha per recapitato anche quando non sia stato possibile effettuarne la consegna a domicilio, per assenza del destinatario e dei familiari. Il messo comunale rilascerà apposita dichiarazione comprovante l'evento.

3. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale.

4. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

5. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta.

6. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. Appositi manifesti saranno affissi, a cura della Segreteria comunale, nei luoghi pubblici per informare la popolazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

8. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno novantasei ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

9. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata la data della seconda convocazione.

Art. 9

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro consiglieri.

2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini sino al quarto grado civile abbiano interesse. In tal caso il consigliere deve allontanarsi dall'aula e non può prendere parte alla discussione dell'argomento.

3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

4. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

Art. 10

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

3. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del **Presidente**, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

Art. 11

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al **Presidente** e a un quinto dei consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al terzo e quarto comma dell'art. 7.

2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.

3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

4. La inversione di questi, su proposta del **Presidente** o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12

Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il **Presidente**, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni, i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 13

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

Art. 14

Ordine durante le sedute

1. Al **Presidente del Consiglio** spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del **Presidente**.

Art. 15

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal **Presidente**.
2. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il **Presidente** lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il **Presidente** può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il **Presidente** può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione e per alzata di mano. Se il consigliere non abbandona l'aula, il **Presidente** sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il **Presidente** può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 16

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il **Presidente** sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 17

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del **Presidente**, non può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

2. Il **Presidente** può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

Art. 18

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il **Presidente** e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di dieci minuti.

3. Subito dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, nei modi stabiliti dal precedente art. 12, l'ordine del giorno prevederà uno spazio di tempo della seduta in cui i consiglieri potranno, oltre a quanto stabilito nel comma precedente, presentare ordini del giorno anche su oggetti o argomenti di carattere nazionale o internazionale, presentare comunicazioni scritte o verbali al **Presidente** su argomenti, fatti e circostanze interessanti la vita politica ed amministrativa del Comune, nonché mozioni ed interrogazioni ed interpellanze con le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento.

Art. 19

Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto, preferibilmente in piedi e rivolto al **Presidente**.

2. La durata degli interventi in Consiglio, su ogni singola proposta di deliberazione, non può eccedere:

a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali del Consiglio;

b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

c) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame del Consiglio;

d) cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il consigliere superi il termine assegnato per l'intervento, il **Presidente** può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il **Presidente** richiama il consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi, può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.

5. Se l'intervento del consigliere avviene mediante la lettura di un documento, l'intervento stesso non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 20

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le respinga a maggioranza.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contrario.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al Regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contrario ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga, dal **Presidente**, chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 21

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Se il fatto sussiste decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.

3. Il consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 22

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, il difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal **Presidente** ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 23

Partecipazione alle sedute degli Assessori esterni

1. Gli assessori nominati dal Sindaco e, non facenti parte del Consiglio, possono partecipare alle sedute consiliari, senza comunque avere diritto al voto e senza che la loro presenza influisca sul computo delle presenze ai fini della validità della seduta stessa.

2. Su invito del **Presidente**, gli Assessori esterni possono illustrare l'argomento che rientra nei compiti affidati con la delega rilasciata dal Sindaco all'atto della nomina. Possono, altresì, fare comunicazioni al Consiglio sull'attività amministrativa generale del Comune, proporre ordini del giorno, nonché intervenire sul dibattito sia politico/amministrativo del Comune, sia su quello eventuale di carattere generale nazionale ed internazionale.

3. L'Assessore ha diritto di replica sulle discussioni inerenti l'argomento da lui illustrato anche in aggiunta all'eventuale replica del **Presidente**.

Art. 24

Partecipazione alle sedute dei funzionari del Comune

1. Su invito del **Presidente** e previa comunicazione ai consiglieri prima della discussione dell'argomento, possono partecipare alle sedute consiliari, in qualità di relatori, i funzionari o i responsabili degli uffici e servizi.

2. L'intervento del personale dell'Ente tenderà ad una migliore illustrazione degli aspetti tecnico/amministrativi delle proposte di deliberazioni. Dopo l'illustrazione il funzionario non potrà procedere a repliche e dovrà limitarsi a rispondere ad eventuali domande o richieste di chiarimenti presentate dai consiglieri.

3. La relazione del funzionario si limiterà ad una illustrazione tecnica dell'argomento, senza esternare pareri e giudizi personali ne tantomeno esprimere valutazioni politiche.

Art. 25

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 26

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.

2. Il **Presidente**, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 27 **Votazione**

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del **Presidente**.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. In caso di votazione segreta, le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei presenti. Il consigliere che intende astenersi dalla votazione segreta deve allontanarsi dall'aula.

4. terminate le votazioni, il **Presidente**, con l'assistenza di tre consiglieri con funzioni di scrutatori, scelti all'inizio di ogni seduta consiliare prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ne riconosce e proclama l'esito.

5. Nessuna proposta è ritenuta approvata se non ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

6. Per l'approvazione dei Regolamenti ed i relativi provvedimenti di modifica è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 28 **Irregolarità nella votazione**

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il **Presidente**, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può valutare le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 29 **Verbalizzazione riunioni**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Essi vanno comunicati al Consiglio nei modi previsti al secondo comma dell'art. 12 e sono firmati dal **Presidente del Consiglio**, dal membro anziano fra i presenti e dal segretario.

Art. 30 **Diritti dei consiglieri**

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

2. Il consigliere ha diritto, altresì, che nel verbale vengano inserite dettagliatamente i propri interventi, ma in questo caso dovrà presentare al segretario apposito documento scritto riportante, fedelmente, il testo del proprio intervento.

Art. 31 **Revoca e modifica deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

2. L'ordine del giorno della seduta dovrà riportare l'oggetto della proposta di modificazione, con inserita l'indicazione della deliberazione da modificare o revocare.

Art. 32 **Segretario - Incompatibilità**

1. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi dei suoi parenti od affini entro il quarto grado.

2. In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante

TITOLO III

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 33 **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, fuori dell'orario di ricevimento del pubblico e previo accordo con il responsabile del servizio interessato o comunque secondo le modalità stabilite nel successivo comma 4.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compreso quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilità, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi e comunque tutte le notizie ed informazioni in loro possesso. L'Amministrazione comunale individua con apposito regolamento le categorie di documenti di cui sopra, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'art. 24 della legge 241/90 e successive modificazioni.

4. Il **Presidente del Consiglio**, allo scopo di assicurare il normale andamento degli uffici, può, con proprio provvedimento e sentiti i capigruppo consiliari ed il Segretario, stabilire le modalità di accesso dei Consiglieri agli uffici comunali. Gli uffici devono comunque dare risposta e rimettere copia di atti e documenti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta dei Consiglieri comunali.

5. Le copie degli atti e dei documenti non possono essere ne utilizzati per fini estranei allo svolgimento del mandato amministrativo, ne consegnati a terzi.

6. Sugli atti e documenti rilasciati in copia, deve essere apposto apposito timbro: “rilasciato a richiesta del sig. il quale non può farlo utilizzare a terzi” . Segue data e firma del funzionario addetto al rilascio.

7. Hanno infine diritto di prendere visione, in qualità di capigruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta Comunale delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui all'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

8. Per favorire la informazione riguardante le deliberazioni di cui al precedente comma, il Segretario comunale provvederà a trasmettere, unitamente alla comunicazione di cui sopra, il verbale della deliberazione interessata.

Art. 34

Interrogazioni

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.

2. Salvo quanto previsto all'art. 38, secondo comma, esse sono presentate per iscritto al **Presidente del Consiglio** da uno o più consiglieri e sono ovviamente rivolte alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, la Giunta è tenuta a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.

4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco svolge l'interrogazione nella seduta consiliare successiva a quella in cui è stata presentata.

Art. 35

Svolgimento delle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.

2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.

3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del **Presidente**, di decadenza dell'interrogazione.

Art. 36

Interpellanze

1. Salvo quanto previsto al successivo art. 38 - secondo comma, l'interpellanza è presentata per iscritto al **Presidente del Consiglio**, e consiste nella domanda rivolta alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.

2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il **Presidente**, nel caso **in cui il Sindaco o la Giunta** non siano in grado di dare risposta immediata sufficientemente documentata, **dispone che** l'interpellanza **venga svolta** nella seduta consiliare successiva a quella in cui è stata presentata e, **comunque, nel termine di giorni 30, con acquisizione agli atti nel verbale della predetta seduta.**

Art. 37

Svolgimento delle interpellanze

1. Il consigliere che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del **Presidente**, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 38

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata dal **Presidente del Consiglio**. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Ad ogni seduta consiliare, ed in apertura di essa, comunque prima di passare alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno i consiglieri comunali possono presentare ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni, in forma orale con rito non formale, il cui svolgimento sarà il medesimo degli articoli precedenti. Il **Presidente** può dare risposta immediata se ritiene sufficientemente conosciuto l'argomento. Se la risposta non avviene nella medesima seduta la interrogazione o la interpellanza viene acquisita al verbale, in forma scritta, e seguirà la procedura di svolgimento stabilita negli articoli precedenti.

Art. 39

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al **Presidente del Consiglio**, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 40
Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Independentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a quindici minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore a dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 41
Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articoli e votati per appello nominale.

Art. 42
Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti la mozione.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

art. 43
Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO IV
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 44
Proposta di mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia viene presentata al **Presidente del Consiglio** e deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Il **Presidente** informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 45

decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti di incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

b) per mancato intervento, senza giustificato motivo, a tre sedute **consecutive** nel corso di un anno solare.

2. A tale scopo l'interessato dovrà presentare al **Presidente**, **se non ha provveduto di volta in volta**, nella seduta immediatamente successiva alla **terza** assenza, idonea documentazione giustificativa.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio e può essere promossa d'ufficio, promossa dal Prefetto, o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o ineleggibilità.

4. La proposta va discussa in sede pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 46

Dimissioni , sospensione e surrogazione dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

2. Il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

3. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma precedente.

TITOLO V

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 47

Istituzione

1. Oltre a quelle che il Consiglio Comunale vorrà costituire per particolari esigenze e compiti, le Commissioni Consiliari permanenti sono le seguenti :
 - Commissione sul Personale;
 - Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici;
 - Commissione Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero;
 - Commissione Attività Produttive, Turismo, Territorio e Ambiente;
 - Commissione per l' Informazione, la Formazione e la Comunicazione;
 - Commissione Bilancio e Risorse;
 - Commissione di vigilanza sull'attività dell'Amministrazione.
2. La composizione delle Commissioni è costituita da un numero di consiglieri tali da garantire la rappresentanza di almeno un consigliere per ciascun gruppo consiliare mantenendo, comunque, il rapporto proporzionale fra gruppi di maggioranza e minoranza. Ai gruppi di maggioranza spetterà, pertanto, un consigliere in più del numero complessivo dei consiglieri spettanti a tutti i gruppi di minoranza.
3. La consistenza numerica delle altre Commissioni consiliari, anche quelle temporanee, sarà stabilita dal Consiglio, al momento della loro istituzione, tenuto conto dei principi di cui al comma precedente.
4. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio comunale.
5. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

Art. 48

Costituzione

1. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti in seno ad ogni commissione in numero pari a quello assegnatogli ai sensi dell'art. 47. I Capigruppo ne danno immediata comunicazione alla Segreteria del Comune.
2. Con le modalità previste nel precedente comma, si procede anche alla sostituzione dei commissari designati.
3. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Consiglio Comunale, da adottarsi con votazione per schede segrete con voto limitato ad un nominativo, in maniera da assicurare, in seno a ciascuna Commissione, la rappresentanza a tutti i Gruppi presenti in Consiglio, nel rispetto dei principi di cui all'articolo precedente.

Art. 49

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal **Presidente del Consiglio**.

2. La Commissione, nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno alla elezione del Presidente e del Vice-presidente.

3. La elezione del Presidente e quella del Vice-presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio segreto. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 50 Convocazione

1. Il Presidente, anche d'intesa con il Vice-presidente, convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.

2. Il Vice-presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 51 Funzionamento - Decisioni

1. Il commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un consigliere del suo stesso gruppo.

2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla metà più uno dei componenti la commissione.

3. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti dei commissari presenti.

Art. 52 Partecipazione del Sindaco

1. Il **Presidente del Consiglio**, il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o Vice-presidenti delle commissioni. Tuttavia i predetti, hanno diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni.

2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

3. I capi gruppo consiliari possono partecipare, in qualità di auditori, alle sedute delle commissioni e, tal fine, sono fatti partecipi delle riunioni, nelle forme ritenute più congrue

Art. 53 Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Segretario della Commissione è un dipendente designato dal Segretario comunale. redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al **Presidente del Consiglio**.

2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 54

Assegnazione affari

1. Il **Presidente del Consiglio** assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.

2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il **Presidente** può fissare un termine più breve.

3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

4. Oltre alla trattazione degli argomenti sottoposti all'esame delle Commissioni da parte del **Presidente**, le stesse possono assumere autonome decisioni sulle materie di competenza, sia in sede propositiva sulle attività che rientrano nei rispettivi compiti operativi. Tali determinazioni sono comunicate al **Presidente**.

5. In particolare, le Commissioni consiliari esprimono il loro rispettivo parere preventivo sulle linee programmatiche elaborate dal Sindaco e relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Provvedono altresì alla verifica periodica dell'attuazione di dette linee programmatiche, formulando eventuali proposte per il loro adeguamento.

Art. 55 Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame o su quelli su cui voglio espletare azione propositiva. A tale scopo, possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

2. Le Commissioni possono disporre, altresì, l'audizione di soggetti pubblici o privati ritenuti esperti in materia, nonché quella degli istituti associativi o singoli previsti dal Titolo VI dello Statuto comunale. nessun onere può essere posto a carico dell'Amministrazione Comunale per l'audizione dei suddetti soggetti.

Art. 56 Commissione di vigilanza

1. La presidenza della Commissione permanente di Vigilanza spetta di diritto ad un rappresentante dei Gruppi di minoranza.

2. Per la costituzione, l'insediamento, la nomina del Vice-Presidente, nonché per il funzionamento della medesima si applicano le norme riguardanti le altre Commissioni consiliari permanenti.

Art. 57 Funzionamento

1. La Commissione permanente di vigilanza verifica la corrispondenza dell'attività amministrativa della giunta, nonché degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune agli indirizzi fissati dal Consiglio, cui relaziona semestralmente.

2. Il **Presidente del Consiglio** ed i legali rappresentanti degli enti e delle aziende di cui al precedente comma inviano mensilmente, al Presidente della Commissione, l'elenco delle deliberazioni e dei provvedimenti, adottati rispettivamente dalla Giunta e dagli organi esecutivi.

3. Il Consiglio esamina e prende atto delle relazioni di cui al primo comma del presente articolo nella prima adunanza utile e comunque non oltre sessanta giorni dalla data della relativa presentazione.

Art. 58 **Commissioni di inchiesta**

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 24 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni speciali o di inchiesta, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare. In mancanza di questa ultima determinazione si applicheranno le norme per le Commissioni consiliari permanenti stabilite nel precedente articolo 47.

2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.

3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art. 59 **Sedute delle commissioni**

1. Le sedute delle commissioni di norma non sono pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.

2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

3. La sede delle riunioni delle Commissioni è stabilita presso la sala consiliare, salvo che il Sindaco, per motivi di disponibilità, comunichi al Presidente una diversa sede.

4. Ai fini della pubblicità l'avviso di convocazione con l'O.D.G. della seduta viene reso noto mediante affissione all'Albo Pretorio.

TITOLO VI

Art. 60 **Disposizioni finali -Entrata in vigore - Pubblicazione**

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 10 dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi e, dopo il favorevole esame da parte dell'organo regionale di controllo, ripubblicato per ulteriori quindici giorni.

4. Entra in vigore il sedicesimo giorno successivo a quello della seconda pubblicazione.

5. Entro un mese dalla relativa entrata in vigore, si procede alla istituzione delle Commissioni consiliari permanenti.

6. Il presente regolamento viene depositato negli uffici della Segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.

7. Della entrata in vigore del presente Regolamento è data notizia alla comunità amministrativa mediante pubblici manifesti ed inserti nella stampa locale.